

Bruxelles, 19 dicembre 2024
(OR. en)

17074/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0321(NLE)**

**ENFOPOL 534
CRIMORG 167
CT 133
IXIM 268
COLAC 190
CORDROGUE 128
JAI 1894**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 dicembre 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 580 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 580 final.

All.: COM(2024) 580 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2024
COM(2024) 580 final

2024/0321 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile

RELAZIONE

La presente proposta riguarda la conclusione dell'accordo con la Repubblica federativa del Brasile ("Brasile") sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") e la Polizia federale del Brasile ("accordo").

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La missione di Europol consiste nel sostenere gli Stati membri nel prevenire e combattere tutte le forme di grave criminalità internazionale e organizzata, criminalità informatica e terrorismo. In un mondo globalizzato in cui le forme gravi di criminalità e il terrorismo sono sempre più transnazionali e polivalenti, le autorità di contrasto dovrebbero essere pienamente attrezzate per cooperare con i partner esterni al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini. Europol dovrebbe quindi essere in grado di cooperare strettamente, anche attraverso lo scambio di dati personali, con autorità di contrasto di paesi terzi nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/794¹. Allo stesso tempo, ai fini della protezione dei dati personali è importante assicurare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Europol può scambiare dati personali con paesi terzi o organizzazioni internazionali su una delle seguenti basi, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/794:

- una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di tale paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato ("decisione di adeguatezza");
- un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;
- un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso anteriormente al 1° maggio 2017 tra Europol e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2009/371/GAI.

Da quando è entrato in applicazione il regolamento 2016/794, il 1° maggio 2017, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi per lo scambio di dati personali con Europol. Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può anche instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni tramite accordi di lavoro e intese amministrative, che non possono costituire di per sé una base giuridica per lo scambio di dati personali. Diversamente

¹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj>), ("regolamento (UE) 2016/794").

da un accordo internazionale, tali accordi sono conclusi da Europol e non vincolano l'Unione europea o i suoi Stati membri².

I gruppi della criminalità organizzata latino-americani rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell'Unione europea, poiché le loro azioni sono sempre più legate a una serie di reati all'interno dell'Unione, soprattutto nell'ambito del traffico di stupefacenti. Il documento *EU Serious and Organised Crime Threat Assessment* (SOCTA) del 2021 evidenzia il traffico, dall'America Latina verso l'Unione europea, di quantità senza precedenti di droghe illegali, che genera profitti di diversi miliardi di euro utilizzati a loro volta per finanziare un'ampia gamma di organizzazioni criminali (con sede internazionale o nell'Unione europea) e per indebolire lo Stato di diritto nell'Unione³.

Relazioni recenti confermano che la disponibilità di cocaina in Europa è ai massimi storici e che rispetto al passato la droga è più accessibile ai consumatori e a prezzi minori⁴. La maggior parte del prodotto sequestrato nell'Unione europea è trasportato via mare, principalmente in container marittimi⁵, e spedito nell'Unione europea direttamente dai paesi di produzione e dai paesi vicini di partenza in America Latina, compreso il Brasile⁶. Le organizzazioni brasiliane della criminalità organizzata sono diventate partner di reti criminali colombiane e acquistano inoltre cocaina prodotta in Bolivia e Perù. Oltre a svolgere le loro attività di traffico, queste reti fungono da prestatori di servizi per reti criminali attive a livello globale, che utilizzano i porti brasiliani per il traffico di cocaina⁷. Sulla base dei quantitativi di cocaina sequestrati nei porti europei, o sequestrati in altri porti ma destinati all'Europa, il Brasile (con un sequestro di circa 71 tonnellate di cocaina) è stato nel 2020 uno dei principali punti di partenza, come avviene da alcuni anni⁸. I dati ufficiali del Brasile confermano che l'Europa è la principale destinazione della cocaina spedita da tale paese⁹.

Le organizzazioni della criminalità organizzata con base in America Latina sono solidamente insediate e sono attive anche in altre sfere di criminalità che rientrano nel mandato di Europol, come la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e la criminalità ambientale.

Nel documento di programmazione 2022-2024 Europol ha evidenziato che, fra le altre cose, la crescente domanda di droga e l'aumento delle rotte del traffico di stupefacenti verso l'Unione europea giustificano la necessità di una cooperazione rafforzata con i paesi dell'America Latina¹⁰.

² Articolo 23, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/794.

³ *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021: A corrupt Influence: The infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime* ("Valutazione da parte dell'Unione europea della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità del 2021 (SOCTA) - Un'influenza corruttiva: l'infiltrazione e il pregiudizio dell'economia e della società europee ad opera della criminalità organizzata"), disponibile all'indirizzo <https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta-2021>.

⁴ Il mercato della droga nell'UE - La cocaina, pag. 58. Si veda https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine_en.

⁵ L'Europa e il commercio mondiale di cocaina, pag. 5. Si veda https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en.

⁶ L'Europa e il commercio mondiale di cocaina, pag. 5. Si veda https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en.

⁷ Il mercato della droga nell'UE - La cocaina, pag. 47. Si veda https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine_en.

⁸ Il mercato della droga nell'UE - La cocaina, pag. 24. Si veda https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine_en.

⁹ Il mercato della droga nell'UE - La cocaina, pag. 52. Si veda https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine_en.

¹⁰ Documento di programmazione di Europol 2022-2024, pag. 150.

Si inserisce in tale contesto la cooperazione tra Europol e il Brasile, e la firma di un accordo sulla cooperazione strategica nell'aprile 2017¹¹. I risultati conseguiti grazie all'attuazione dell'accordo e all'istituzione dell'ufficio di collegamento brasiliano presso Europol, compreso il successivo invio di funzionari di collegamento brasiliani presso Europol nel settembre 2020, hanno rafforzato la cooperazione a livello operativo strategico con gli Stati membri e le parti terze rappresentate presso Europol.

Da allora, la Polizia federale del Brasile ha cooperato e interagito efficacemente con gli Stati membri dell'Unione europea e con Europol nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo, aumentando la sicurezza in Europa e nel resto del mondo. Sono già stati ottenuti molti risultati positivi¹², dallo scambio quotidiano di informazioni attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol alla partecipazione alle riunioni della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e alle indagini congiunte con gli Stati membri¹³.

Il Brasile partecipa al meccanismo di coordinamento e cooperazione sulle droghe della Comunità degli Stati latino-americani e caraibici (CELAC). Fa inoltre parte della Comunità di polizia delle Americhe (Ameripol) e si è impegnato a contribuire allo smantellamento dei gruppi della criminalità organizzata coinvolti nella produzione e nel traffico di droga. L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha difatti segnalato il Brasile come partner internazionale fondamentale per ridurre l'offerta globale di cocaina¹⁴.

L'accordo di cooperazione strategica tra Europol e il Brasile non fornisce tuttavia una base giuridica per lo scambio di dati personali. Una maggiore cooperazione operativa di questo tipo e la condivisione di informazioni pertinenti tra Europol e il Brasile sarebbero comunque importanti per contrastare i reati gravi in molti settori di interesse comune, come il traffico di droga e la criminalità ambientale, specialmente tenendo conto del ruolo prominente delle reti criminali brasiliane nel mercato globale della droga.

Alla luce di ciò, il 9 marzo 2023 la Commissione ha presentato una raccomandazione in cui propone che il Consiglio autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Brasile sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità brasiliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo¹⁵. Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha dato la sua autorizzazione e ha adottato le direttive di negoziato¹⁶.

I negoziati con il Brasile per questo accordo sono iniziati nel luglio 2023. Al fine di disporre di un unico strumento, coerente e giuridicamente vincolante, che disciplini la cooperazione tra Europol e il Brasile, sono state incluse nell'accordo anche disposizioni sulla cooperazione strategica e sullo scambio di dati non personali.

Dopo tre cicli di negoziati e tre riunioni tecniche, i negoziatori principali hanno raggiunto un accordo preliminare sul testo e hanno siglato il progetto di testo dell'accordo il 18 ottobre 2024. I colegislatori sono stati regolarmente informati e consultati in tutte le fasi dei negoziati, in

¹¹ <https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/strategic-agreements>.

¹² Un esempio dei successi conseguiti grazie a questa cooperazione è l'operazione Chameleon/Enterprise, disponibile all'indirizzo <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-40-arrested-in-biggest-ever-crackdown-against-drug-ring-smuggling-cocaine-brazil-europe>.

¹³ Indagini che hanno portato al sequestro di sei tonnellate di cocaina da parte della marina francese (<https://maoc.eu/french-authorities-seize-6-tons-of-cocaine-in-the-gulf-of-guinea-with-the-support-of-maoc-n/>).

¹⁴ Il mercato della droga nell'UE - La cocaina, pag. 82. Si veda https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine_en.

¹⁵ COM(2023) 132 final.

¹⁶ Decisione (UE) 2023/1010 del Consiglio del 15 maggio 2023, e documento 8525/23 del Consiglio del 28 aprile 2023.

particolare attraverso le relazioni presentate al gruppo di lavoro competente del Consiglio e alla commissione LIBE del Parlamento europeo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo è stato negoziato in linea con le direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio il 15 maggio 2023. È inoltre coerente con la politica dell'Unione vigente nel settore della cooperazione nell'attività di contrasto.

Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi per migliorare la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e per restringere lo spazio in cui operano i terroristi e gli autori di reati gravi. Gli attuali documenti strategici della Commissione sostengono la necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione nell'attività di contrasto nell'Unione europea, nonché di ampliare la cooperazione con i paesi terzi. Tra tali documenti figurano la strategia per l'Unione della sicurezza¹⁷ e la strategia dell'Unione europea per la lotta alla criminalità organizzata¹⁸.

In linea con questi documenti strategici, la cooperazione internazionale nel settore delle attività di contrasto è già stata rafforzata. Sulla base di un'autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha negoziato un accordo con la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)¹⁹. Va inoltre ricordato che il Consiglio ha precedentemente autorizzato l'avvio di negoziati con Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia per accordi internazionali sullo scambio di dati personali con Europol²⁰.

L'accordo è inoltre in linea con la strategia dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025²¹ e con il piano d'azione dell'UE in materia di droghe per il periodo 2021-2025²², che sottolineano l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare le varie sfaccettature del fenomeno della droga.

In questo senso, l'accordo con il Brasile dovrebbe anche essere considerato parte di un impegno più ampio volto a rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto tra l'Unione europea e i paesi dell'America Latina interessati. A tale riguardo, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati per accordi internazionali simili con Bolivia, Ecuador, Messico e Perù, parallelamente al Brasile, con il fine ultimo di rafforzare la lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità, compreso il traffico di stupefacenti²³.

¹⁷ COM(2020) 605 final del 24.7.2020.

¹⁸ COM(2021) 170 final del 14.4.2021.

¹⁹ Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 4), Consiglio europeo – Consiglio dell'Unione europea, disponibile all'indirizzo <https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2022013&DocLanguage=en>.

²⁰ Documenti del Consiglio 9339/18, 9334/18, 9331/18, 9342/18, 9330/18, 9333/18, 9332/18, 9320/18 del 28 maggio 2018.

²¹ Documento (UE) 14178/20 del Consiglio del 18 dicembre 2020.

²² GU C 272 dell'8.7.2021, pag.2.

²³ Decisioni (UE) 2023/1009, 2023/1008, 2023/1011, 2023/1012 del Consiglio del 15 maggio 2023.

Allo stesso tempo, è fondamentale che la cooperazione con i paesi terzi nell'attività di contrasto sia pienamente in linea con i diritti fondamentali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Una serie di garanzie particolarmente importanti, nello specifico quelle di cui ai capi II e IV dell'accordo, riguarda la protezione dei dati personali, che è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Europol, Europol può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. I capi II e IV dell'accordo prevedono tali garanzie, tra cui, in particolare, disposizioni che assicurano una serie di principi e obblighi in materia di protezione dei dati che devono essere rispettati dalle parti (articoli 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 18 e 19), nonché disposizioni che garantiscono diritti individuali azionabili (articoli 6, 8 e 9), un controllo indipendente (articolo 14) e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti nell'accordo derivante dal trattamento di dati personali (articolo 15).

Il progetto di accordo presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché una base giuridica per lo scambio di dati personali ai fini della lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una decisione "*relativa alla conclusione dell'accordo*". Poiché la proposta riguarda settori in cui si applica la procedura legislativa ordinaria, è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo, e pertanto la base giuridica procedurale è l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

La proposta persegue due obiettivi e componenti principali, vale a dire la cooperazione nell'attività di contrasto tra Europol e il Brasile e l'istituzione di garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone ai fini di tale cooperazione. Pertanto la base giuridica sostanziale deve essere costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, e dall'articolo 88 TFUE.

La presente proposta si basa quindi sull'articolo 16, paragrafo 2, e sull'articolo 88 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il regolamento (UE) 2016/794 stabilisce norme specifiche relative ai trasferimenti di dati personali fuori dell'Unione europea da parte di Europol. L'articolo 25, paragrafo 1, elenca le situazioni in cui Europol può legittimamente trasferire dati personali alle autorità di contrasto di paesi terzi. Ne deriva che per i trasferimenti di dati personali da parte di Europol al Brasile è necessaria la conclusione di un accordo internazionale vincolante tra l'Unione europea e tale paese, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'accordo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Di conseguenza non è necessario sottoporre la presente proposta al controllo della sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

Gli obiettivi dell'Unione in relazione alla presente proposta, quali precedentemente delineati, possono essere conseguiti solo mediante la stipulazione di un accordo internazionale vincolante che preveda le necessarie misure di cooperazione e garantisca nel contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali. Le disposizioni dell'accordo si limitano a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali. L'azione unilaterale degli Stati membri nei confronti del Brasile non rappresenta un'alternativa, in quanto Europol svolge un ruolo unico. Inoltre, l'azione unilaterale non fornirebbe una base sufficiente per la cooperazione di polizia con paesi non appartenenti all'Unione europea e non garantirebbe la necessaria tutela dei diritti fondamentali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/794, in mancanza di una decisione di adeguatezza, Europol può effettuare trasferimenti di dati personali verso un paese terzo solo sulla base di un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone (articolo 25, paragrafo 2, lettera b)). Conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, la firma di un tale accordo è autorizzata da una decisione del Consiglio.

- **Diritti fondamentali**

Lo scambio di dati personali e il loro trattamento da parte delle autorità di un paese terzo costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. Tuttavia, l'accordo assicura la necessità e la proporzionalità di tale ingerenza prevedendo che ai dati personali trasferiti siano applicate garanzie adeguate in materia di protezione dei dati in linea con il diritto dell'UE.

I capi II e IV concernono la protezione dei dati personali. Su tale base, gli articoli da 3 a 15, come pure gli articoli 18 e 19, stabiliscono i principi fondamentali in materia di protezione dei dati, che includono la limitazione delle finalità, la qualità dei dati e le norme applicabili al trattamento di categorie particolari di dati, gli obblighi applicabili ai titolari del trattamento, anche in merito alla conservazione, la tenuta di registri, la sicurezza e i trasferimenti successivi, i diritti individuali azionabili, in particolare in materia di accesso, rettifica e processo decisionale automatizzato, il controllo indipendente ed efficace nonché il ricorso amministrativo e giudiziario.

Le garanzie riguardano tutte le forme di trattamento di dati personali nell'ambito della cooperazione tra Europol e il Brasile. L'esercizio di determinati diritti individuali può essere rinviato, limitato o rifiutato ove ciò risulti necessario, ragionevole e proporzionato, tenuto conto dei diritti e degli interessi fondamentali dell'interessato, in particolare al fine di prevenire il rischio per un'indagine o azione penale in corso, il che è anche in linea con il diritto dell'Unione.

Inoltre, sia l'Unione europea sia il Brasile provvederanno affinché un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) vigili sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

L'articolo 32 rafforza l'efficacia delle garanzie disposte dall'accordo prevedendo riesami congiunti della sua attuazione a intervalli regolari. I gruppi di valutazione comprendono esperti in materia di protezione dei dati e di attività di contrasto.

Come ulteriore garanzia, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, in caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'accordo, l'accordo può essere sospeso. I dati personali trasferiti prima della sospensione continuano ad essere trattati conformemente all'accordo. Inoltre, in caso di denuncia dell'accordo, i dati personali trasferiti prima della denuncia continuano ad essere trattati conformemente alle disposizioni dell'accordo.

In aggiunta, l'accordo garantisce che lo scambio di dati personali tra Europol e il Brasile sia conforme tanto al principio di non discriminazione quanto all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il quale garantisce che le ingerenze nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano limitate a quanto strettamente necessario per rispondere effettivamente alle finalità di interesse generale perseguite, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non è necessario un piano attuativo, in quanto l'accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima comunicazione scritta con la quale l'Unione europea e il Brasile si sono notificati reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Per quanto concerne il monitoraggio, l'Unione europea e il Brasile riesamineranno congiuntamente l'attuazione dell'accordo un anno dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti e decisione congiunta.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'obiettivo e l'ambito di applicazione dell'accordo.

L'articolo 2 contiene le definizioni dell'accordo.

L'articolo 3 stabilisce le finalità del trattamento dei dati personali.

L'articolo 4 fissa i principi generali di protezione dei dati che l'Unione europea e il Brasile devono rispettare.

L'articolo 5 prevede categorie particolari di dati personali e diverse categorie di interessati, come i dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati o a persone di età inferiore a 18 anni.

L'articolo 6 disciplina il trattamento automatizzato dei dati personali.

L'articolo 7 fornisce una base per il trasferimento successivo dei dati personali ricevuti.

L'articolo 8 stabilisce il diritto di accesso, garantendo che l'interessato abbia il diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni per sapere se i dati personali che lo riguardano sono trattati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 9 stabilisce il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione, garantendo che l'interessato abbia il diritto di chiedere alle autorità competenti di rettificare i dati personali inesatti che lo riguardano trasferiti ai sensi dell'accordo.

L'articolo 10 prevede la notificazione di una violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi dell'accordo, garantendo che le rispettive autorità competenti si notifichino reciprocamente e notifichino alle rispettive autorità di controllo, senza ritardo, la violazione e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.

L'articolo 11 prevede la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, garantendo che, qualora una violazione dei dati personali sia suscettibile di produrre gravi effetti pregiudizievoli per i diritti e le libertà dell'interessato, le autorità competenti di entrambe le parti dell'accordo comunichino la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

L'articolo 12 concerne la conservazione, l'esame, la rettifica e la cancellazione dei dati personali.

L'articolo 13 dispone affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, compresi i trasferimenti successivi, la combinazione e la cancellazione di dati personali.

L'articolo 14 istituisce l'autorità di controllo, garantendo che vi sia un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) incaricata di vigilare sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, comprese le norme interne pertinenti ai sensi dell'accordo, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

L'articolo 15 prevede il ricorso amministrativo e giurisdizionale, garantendo che gli interessati abbiano diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dall'accordo derivante dal trattamento dei loro dati personali.

L'articolo 16 stabilisce i principi di protezione dei dati applicabili allo scambio di dati non personali.

L'articolo 17 riguarda il trasferimento successivo dei dati non personali ricevuti.

L'articolo 18 prevede la valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza dei dati in relazione ai dati personali e non personali scambiati a norma dell'accordo.

L'articolo 19 tratta della sicurezza dei dati, garantendo che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali e non personali scambiati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 20 disciplina la risoluzione delle controversie, garantendo che in caso di controversia sull'interpretazione, applicazione o attuazione dell'accordo o su qualsiasi questione correlata i rappresentanti dell'Unione europea e del Brasile si consultino e avviino negoziati al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

L'articolo 21 prevede una clausola di sospensione.

L'articolo 22 prevede la denuncia dell'accordo.

L'articolo 23 disciplina la relazione con altri strumenti internazionali, garantendo che l'accordo non pregiudichi né incida sulle disposizioni giuridiche relative allo scambio di informazioni previste da trattati, accordi o intese tra il Brasile e qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 24 prevede lo scambio di informazioni classificate, se necessario ai sensi dell'accordo.

L'articolo 25 prevede il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai dati trasferiti a norma dell'accordo.

L'articolo 26 concerne i punti di contatto nazionali e i funzionari di collegamento.

L'articolo 27 prevede una linea di comunicazione sicura.

L'articolo 28 disciplina le spese dell'accordo.

L'articolo 29 prevede la notificazione dell'attuazione dell'accordo.

L'articolo 30 dispone sull'entrata in vigore e l'applicazione dell'accordo.

L'articolo 31 concerne le modifiche e le integrazioni dell'accordo.

L'articolo 32 prevede il riesame e la valutazione dell'accordo.

L'articolo 33 disciplina le lingue dell'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 88, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce che l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base, tra l'altro, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) [XXXX] del Consiglio², il [XX.XX.XXXX] è stato firmato l'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile ("accordo"), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) L'accordo istituisce relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Brasile e consente il trasferimento tra di esse di dati personali e non personali, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini.
- (4) L'accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all'articolo 8, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale,

¹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53; ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj>).

² [GU...]

riconosciuto all'articolo 47 della Carta. L'accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Europol ai sensi dell'accordo.

- (5) L'accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
- (6) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell'Unione le modifiche degli allegati II, III e IV dell'accordo.
- (7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere [xxx] il [xx.xx.xxxx].
- (10) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (11) A norma dei trattati, spetta alla Commissione procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.
- (12) A norma dei trattati, spetta inoltre alla Commissione effettuare le notifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15, all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione con e tramite l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e la Polizia federale del Brasile.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'accordo, la posizione da adottare, a nome dell'Unione, sulle modifiche degli allegati II, III e IV dell'accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*